



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Toscano
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA

Casella Postale 173 – Siena Centro

TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920

 dpsi@figc-crt.org

Pronto AIA Provinciale 3357404950

Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Comunicato Ufficiale N. 6 del 6/8/2009

1.Comunicazione della F.I.G.C.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.28/A DELLA FIGC

Si riporta stralcio del C.U. N. 28/A della F.I.G.C. del 30.7.09:

“”

Il Presidente Federale

- attesa la necessita di procedere alla nomina dei Coordinatori Federali Regionali per l'attivita giovanile e scolastica;

- sentito il Vice Presidente facente funzioni del Presidente del Settore Giovani le e Scolastico;

- visto l'art. 15 comma 6 dello Statuto

delibera

di nominare sino al termine della stagione sportiva 2009/2010 i seguenti Coordinatori Federali Regionali per l'attivita giovanile e scolastica:

.....omissis.....

TOSCANA PAOLO MANGINI

1.4 RINUNCIA A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Oggetto : Rinuncia a partecipare per la Stagione 2009/2010 al Campionato di 3^a per disputare il Campionato di Calcio a Cinque istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianita e del numero di matricola

Si comunica che il Presidente dell a F.I.G.C.,

- vista la rinuncia della societa **F.C. CASTELLINA IN CHIANTI ASD** al campionato di 3^a

Categoria con richiesta di partecipare al Campionato di Calcio a Cinque 2009/2010 organizzato dal Comitato Regionale Toscana, conservando l'anzianita di affiliazione ed il numero di matricola;

- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

- ritenuta la possibilita di concedere alla societa l'autorizzazione per partecipare al campionato di Calcio a Cinque, conservando l'anzianita di affiliazione e il numero di matricola;

- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza autorizzando la societa **F.C. CASTELLINA IN CHIANTI ASD** a partecipare per la stagione sportiva 2009/2010 al Campionato di Calcio a Cinque, conservando l'anzianita di affiliazione (1.9.1997) ed il numero di matricola (750235), disponendo ex art. 110 n. 1 N.O.I.F., lo

svincolo di autorità dei calciatori, con decorrenza 17 luglio 2009.

2. Comunicazione della L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana

3.2. Segreteria

3.2.2. PRECISAZIONE SOCIETÀ' INATTIVA

Preso atto della comunicazione pervenutaci in data 1.8.2009 da parte del **G.S.D. BERARDENGA**

con la quale, pur rinunciando al campionato di Seconda Categoria, richiede la possibilità di partecipare a quello di Terza con il mantenimento del numero di matricola, anzianità e tesseramento giocatori, **l'inattività** pubblicata sul C.U. 5 del 30.7.2009 **deve considerarsi nulla** in attesa della decisione del Presidente Federale alla quale è stata rimessa la relativa pratica.

3.2.3 SOCIETÀ' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2009/2010:

G.S. ANISARE MATRICOLA N. 914331
A.S.D. COLLE (C5) MATRICOLA N. 82205
U.S.D. SAN VITO MATRICOLA N. 60560
A.S.D. PIAN DEL BICHI MATRICOLA N. 750584

IN BASE ALL'ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ' SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ' SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI "RICHIESTA TESSERAMENTO" (COLORE GIALLO).

3.2.4. MODULISTICA REFERTI ARBITRALI STAGIONE 2009/2010

Con riferimento a quanto riportato sul nostro C.U. 61 del 21.5.2009, si conferma che la modulistica relativa ai referti arbitrali sarà scaricata direttamente dagli arbitri attraverso il proprio sito web istituzionale e pertanto si è provveduto a spedire, con plico a parte, alle società le buste occorrenti per l'invio da parte degli arbitri del rapporto gara al Giudice Sportivo competente.

In relazione a quanto sopra le Società dovranno consegnare al Direttore di Gara esclusivamente la relativa busta.

3.2.5 CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL C.R.TOSCANA F.I.G.C. – L.N.D.

La chiusura dei nostri uffici è stata stabilita da:

LUNEDI 10 AGOSTO A SABATO 22 AGOSTO 2009 COMPRESI

Il Comitato rimarrà aperto solo la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì 17 al Venerdì 21 per la consegna delle domande di iscrizione ai campionati.
A partire da Lunedì 24 agosto riapriranno tutti gli uffici secondo i consueti orari di apertura.

3.2.6 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI

Si invitano inoltre le società a voler effettuare eventuali richieste di autorizzazione di gare amichevoli, che avvenissero nel periodo di chiusura degli uffici, ENTRO E NON OLTRE SABATO 8 AGOSTO 2009

3.2.6 COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA STAGIONE 2009/2010

Si comunica che verranno iscritte d'Ufficio alla 11[^] EDIZIONE DEL TORNEO "COPPA PROVINCIALE" STAGIONE 2009/2010 tutte le Società aventi diritto a prendere parte al **Campionato di Terza Categoria** di detta stagione sportiva.

Le Società che eventualmente non intendessero disputare la Coppa, dovranno presentare espressa rinuncia motivata entro e non oltre il **4 SETTEMBRE 2009** alle loro Delegazioni Provinciali di competenza.

Le Società iscritte d'ufficio che dovessero rinunciare successivamente alla data di cui sopra alla disputa della Coppa Provinciale verranno deferite alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti di competenza.

Il Regolamento e le modalità dell'intero svolgimento della Coppa Provinciale verrà comunicato successivamente.

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

ISCRIZIONE CAMPIONATI ALLIEVI, GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI B

In appresso si riporta l'elenco delle **Società Professioniste** che hanno fatto regolare domanda di partecipazioni ai **Campionati Regionali Allievi, Giovanissimi, Giovanissimi B** per la stagione sportiva 2009/2010:

	Allievi	Giovanissimi	Giovanissimi B
A.C. AREZZO S.P.A.		1	
CARRARESE CALCIO S.R.L.	1	1	1
V.F. COLLIGIANA S.R.L.		1	1
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	1	1	1
F.C. ESPERIA VIAREGGIO SRL	1	1	1
A.C. FIGLINE SRL		1	1
ACF FIORENTINA S.P.A.	1	1	1
U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.		1	
A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.	1	1	1
A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905		1	1
U.S. POGGIBONSI S.R.L.	1		
A.C. PRATO SPA	1	2	1
A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	2	1	1
A.C. SIENA S.P.A.		1	1
Totali	9	14	11

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente

Avv. Raffaello NICCOLAI Componente

Avv. Gabriele LENZI Componente

Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A

E con assistenza alla segreteria del sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si e' riunita il giorno

31 luglio 2009 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:

246 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Meacci Sandro, calciatore tesserato per la A.S.D. Voluntas, per la violazione degli articoli 1, c. 1 e 5, c. 1 del C.G.S.;

- S.S. Voluntas A.S.D., per la violazione dell'art. 4, c. 2 del medesimo Codice.

Il G.S. Territoriale della Toscana ha trasmesso alla Procura Federale la relazione resa dal Commissario di campo della gara A.S.D. Fratta S.Caterina/ S.S. Voluntas A.S.D. disputata in data 21.12.2008, rilevando in essa la possibile violazione dell'art. 1, c. 1 del C.G.S. da parte del calciatore Meacci Sandro, tesserato per la S.S.Voluntas.

L'Ufficio della Procura, acquisiti gli atti di gara nonché la relazione del Commissario di campo, ha deferito a questa Commissione, con atto in data 4 giugno c.a., il calciatore Meacci per la violazione dell'art. 1, c. 1 e, per la conseguente responsabilità oggettiva, la S.S. Voluntas, ex art 4, c. 2, del C.G.S..

Notificata alle parti, a mezzo raccomandata, la fissazione dell'udienza di trattazione per la data odierna, la Commissione constatata che e presente unicamente a Societa S.S. Voluntas A,S.D. in persona del Presidente, Signor Maramai Paolo.

Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini.

E' assente il calciatore Meacci, ritualmente avvisato.

Il Presidente della Commissione, in apertura di dibattito, comunica che agli atti pervenuti e allegato il rapporto reso dal Commissario di campo in occasione della gara poco sopra indicata, dal quale risulta che lo stesso, dopo essere stato attinto da una pallonata lanciata da altro calciatore della S.S. Voluntas, sanzionato con autonomo provvedimento, veniva offeso dal calciatore Meacci Sandro con la frase "*Siete dei disonesti, che ci vieni a fare la domenica nei campi, stai a casa*".

L'Avvocato Stefanini, invitato ad esporre le motivazioni del deferimento e le eventuali richieste della Procura Federale, dichiara che la colpevolezza del Meacci risulta in "*re ipsa*" nei documenti di gara dei quali ricorda la validità probatoria sancita dalle norme del C.G.S., per cui non si e resa necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. Chiede quindi comminarsi al calciatore la squalifica per quattro giornate e, per la conseguente responsabilità oggettiva, infliggersi alla società la ammenda di € 300,00 (trecento).

La Società, in persona del Presidente, dichiara che pur essendosi il Commissario presentatosi in tale veste ad alcuni dirigenti, non e stato riconosciuto dai calciatori i quali invece lo avevano scambiato per il custode del campo facendone oggetto della frase riportata in reazione ad un presunto commento loro indirizzato.

Il Sostituto Procuratore contesta tali dichiarazioni facendo rilevare che le parole pronunciate dal calciatore non possono essere per il loro esplicito significato attribuite ad un custode : esse non possono che essere indirizzate a soggetti dell'Ordinamento.

La C.D. passando a decisione ritiene il fatto documentalmente provato a fronte del quale la difesa della Società appare del tutto pretestuosa.

Il deferimento deve quindi essere accolto confermando le sanzioni richieste che appaiono congrue.

P . Q . M .

la C.D.T.T. infligge le seguenti sanzioni:

- al calciatore Meandri Sandro **la squalifica per quattro giornate**, da scontarsi nel corso del campionato 2009/2010;

- alla S.S. Voluntas A.S.D., per la conseguente responsabilità oggettiva, **l'ammenda di € 300,00 (trecento).**

- 244 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :**
- **Nonni Ceseno, quale Presidente della S.S.D. Virtus Asciano, per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all'art. 39, c. 2. delle N.O.I.F.;**
 - **Beninati Giacinto, Dirigente, all'epoca dei fatti, della suddetta Società, per le medesime violazioni;**
 - **S.S.D. Virtus Asciano per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 relativi alla responsabilità diretta ed oggettiva conseguente alla attività dei tesserati;**
 - **Cerrone Andrea, calciatore, per la violazione dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 10, c. 2 del C.G.S. in riferimento all'art. 39/2 delle N.O.I.F.**

L'esame del fascicolo qui trasmesso dalla Procura Federale agli effetti del provvedimento indicato in epigrafe (**Prot. 19 maggio 2009, n. 7513/263 pf 08 09 GR/mg**), comparato con la propria delibera, assunta in merito alla medesima fattispecie in data 22.05.2009 (C.U. n.62/2009), ha obbligato questo Collegio ad effettuare una ricostruzione cronologica del caso dalla quale è emerso quanto segue.

In data **7 agosto 2008** l'Avvocato Giacomo Mancini, legale dei Signori Cerrone Paolo e Volpi Lucia, genitori esercenti la potestà sul calciatore Andrea minore di età, chiedeva al C.R.T. la estrazione dei documenti relativi alla richiesta di tesseramento del calciatore effettuata dalla S.S. Virtus Asciano.

In data **8 settembre 2008** i coniugi Cerrone inviavano al C.R.T. una nota con la quale anticipavano l'intenzione di richiedere l'intervento di tale Organo a tutela del minore, affermando che le firme apposte sulla richiesta di tesseramento erano state contraffatte.

In data **17 dello stesso mese** il C.R.T, trasmetteva alla Procura Federale la nota di cui sopra per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Con reclamo in data **25 novembre 2008**, i Signori Cerrone, assistiti e difesi dall'Avvocato Mancini, chiedevano alla Commissione Tesseramenti lo svincolo del giovane Andrea, allegando la perizia calligrafica che attestava la apocrifia delle firme,.

C.U. N.6 del 6/8/2009 – pag. 100

L'Organo adito, con delibera assunta il giorno **11 dicembre 2008**, accoglieva il reclamo disponendo l'annullamento del tesseramento, dando di ciò notizia alla Procura Federale con la nota **n. 436.18/75 MC/as del 27/01/2009**.

La comunicazione induceva la Procura a deferire, con nota **5993/785pf08-09GT/dl, in data 01/04/2009** indirizzata a questa Commissione, la S.S.D. Virtus Asciano ed il suo Presidente, Sig.Ceseno Nonni.

Tale deferimento si è concluso con l'ordinanza emessa da questa Commissione, ex art. 23 del C.G.S., pubblicata sul C.U. **n. 62/ 2009**.

Nel frattempo la segnalazione effettuata in data **17 settembre** dal C.R.T. proseguiva un suo iter autonomo, iter che trova conclusione nel deferimento oggi all' esame di questa Commissione.

Fissata l'adunanza per la data odierna, dandone notizia a mezzo raccomandata alle parti interessate, sono qui presenti:

- per la Procura Federale, il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini;
- il Presidente Sig. Ceseno Nonni, in proprio e per la Società;
- il dirigente Giacinto Beninati
- il calciatore Cerrone Andrea, rappresentato da entrambi i genitori esercenti la potestà e difeso dall'Avvocato Mattia Nasoni del Foro di Siena.

Il Presidente del Collegio preliminarmente comunica che i genitori del calciatore hanno inviato, tramite detto legale, istanza di proscioglimento del tesserato, chiedendo altresì l'audizione personale. Copia dell'istanza è stata trasmessa alla Procura Federale.

La narrazione dei fatti accaduti induce inoltre il Presidente a ritenere di dover sospendere il dibattimento al fine di esaminare, in Camera di consiglio, quali siano i soggetti nei confronti dei quali il deferimento possa operare, non ritenendo perseguibili, in questa sede, il Presidente Ceseno Nonni e la Società per quanto riguarda la applicazione della sanzione ex **art. 4, c. 1**, ciò in quanto, con il provvedimento emesso dal Collegio in data 22 maggio u.s., il

Presidente Nonni e già stato oggetto di sanzione per il medesimo capo di incolpazione oggi contesta togli, così come la Società e stata sanzionata per la violazione **dell'art. 4, c. 1** del C.G.S., conseguente all'operato del proprio Presidente.

Interviene quindi l'Avvocato Stefanini il quale condivide tale assunto per cui il Collegio ritiene non più necessaria alcuna riunione in camera di consiglio ed il dibattimento prosegue unicamente con riferimento all'esame della posizione dell'allora Dirigente Bennati, del calciatore Cerrone e, per quanto riguarda la Società, per la presunta violazione **dell'art. 4, comma 2.**

Ricordando che la vertenza in esame ha avuto origine con l'esposto sottoscritto dai coniugi Cerrone indicato in premessa, il Presidente del Collegio ripercorre i fatti nel merito.

La richiesta di tesseramento del calciatore Cerrone Andrea venne sottoscritta, secondo quanto dallo stesso dichiarato, in una data risalente al luglio 2007 ed alla sola presenza del Presidente Nonni, mentre quest'ultimo indica genericamente che il cartellino è stato sottoscritto *"in data antecedente il 13.09.2007"*.

Inoltre, dalla deposizione resa dal deferito Nonni al collaboratore della Procura Federale che lo aveva convocato, risulta che la madre del calciatore sottoscrisse a sua volta il cartellino, sempre in data antecedente il 13.09.2007, sia con il proprio nome che con quello del marito, che non era presente.

Il dirigente Beninati presentatosi unitamente al Presidente in data 23.01.2009, spontaneamente perché non convocato, ha confermato che il calciatore ha sottoscritto la richiesta di tesseramento in epoca antecedente il 13.09.2007 e che non vide la madre del calciatore apporre materialmente la firma. Afferma ancora che il padre del ragazzo non era presente e precisa che la convocazione dei genitori, per la sottoscrizione del documento, era stata fissata per il giorno 13.09.2007.

A sua volta la madre del calciatore, sempre in sede di deposizione innanzi il collaboratore della Procura, dopo aver affermato che il ragazzo sottoscrisse prima e da solo il cartellino, afferma categoricamente che ne lei ne il marito hanno mai sottoscritto la richiesta di tesseramento.

Entrambe le parti hanno fatto redigere perizia calligrafica dalle quali é emerso, da un lato che : *"Non si può escludere che tale mano possa essere quella della Signora, ma quest'ultima eventualità andrebbe verificata acquisendo – tramite C.T.U. – idonei saggi grafici comparativi..."*.(perizia Calvauna, di parte Nonni.)

Dall'altro:

" le firme a nome "Lucia Volpi" e " Paolo Cerrone" poste in calce al modulo di richiesta tesseramento F.I.G.C. datato 13.09.2007 sono senz'altro APOCRIFE" (perizia Zanetti, di parte Cerrone).

La Procura Federale, ricostruita la vicenda attraverso la documentazione e le dichiarazioni di parte acquisite, ha disposto il deferimento in esame.

L'Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, su invito del Presidente del Collegio, espone i motivi che hanno indotto l'Ufficio a proporre il deferimento, nonché le relative conclusioni.

A tal fine richiama preliminarmente quanto ha fatto oggetto del precedente deferimento ed afferma che i fatti sono indubbiamente quelli emergenti dalla documentazione in atti.

Esamina quindi la posizione dei deferiti e, per quanto riguarda il Sig. Beninati, all'epoca tesserato per S.S.D. Virtus Asciano, ricorda che egli all'epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di Direttore Generale.

In tale sua veste non è concepibile che non fosse a conoscenza del fatto che il calciatore Cerrone, minore, avesse firmato la richiesta di tesseramento senza la presenza dei genitori esercenti la potestà ed in presenza unicamente del Presidente.

Così come non è credibile che egli, pur essendo presente, come dallo stesso affermato, all'incontro del Presidente con la Signora Cerrone non abbia visto quest'ultima mentre apponeva la firma sulla richiesta di tesseramento, né che alla fine dell'incontro non abbia esaminato il cartellino dal quale risultava la apposizione di due firme – quella dei due genitori

del calciatore – anziché solo quella della madre dato che il padre del ragazzo, per stessa ammissione del Dirigente, **n o n** era presente.

La posizione del calciatore è ben diversa in considerazione della età e della ben più che probabile ignoranza delle norme regolatrici il tesseramento.

Chiede pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al Dirigente Bennati la inibizione per mesi due;
- al calciatore la squalifica per due giornate;
- alla Società ammenda di € 100,00 (cento).

L'Avvocato Nasoni in difesa del Cerrone ritiene non imputabile il ragazzo non essendo concepibile che a quella età si conoscano le norme federali e comunque egli ha sottoscritto la richiesta di tesseramento fidandosi completamente del Presidente che ben conosceva.

Eccepisce alla Procura che la norma di cui all'art. 39, c. 3, non sancisce alcuna con testualità nella sottoscrizione e conclude chiedendo il completo proscioglimento del proprio assistito.

Il Beninati da parte sua dichiara di non avere da aggiungere altro a quanto dichiarato il sede di istruttoria.

Concluso il dibattimento la C.D. passa a decisione.

Come sopra indicato i fatti all'origine del deferimento sono stati oggetto di altro analogo provvedimento da parte della Procura con diversa istruttoria.

Le diverse date nelle quali – per effetto delle due distinte segnalazioni – si sono svolte le indagini, rilevano che le dichiarazioni spontaneamente rese dal Dirigente Beninati hanno evidenziato la violazione da parte del Dirigente delle norme federali come posto in rilievo dall'Avvocato Stefanini, del quale questa C.D. condivide l'assunto: altrettanto evidenti risultano, anche a questi fini, le contraddizioni in cui è incorso il Presidente.

A tal proposito si rileva che il certificato anagrafico in atti, attestante la composizione del nucleo familiare Cerrone risulta richiesto dalla Società, come da specifica dichiarazione apposta dall'Ufficio anagrafe su di esso, mentre il Nonni nega la circostanza affermando che per prassi tale documentazione veniva fornita dagli interessati.

Altra contraddizione emerge, ad esempio, dalla dichiarazione, resa in data 12 marzo, di riservarsi di depositare una perizia calligrafica che invece risulta già acquisita agli atti perché consegnata in occasione della prima convocazione (23/01/2009) innanzi il collaboratore della Procura.

Di tale fatto il Beninati era a conoscenza stante la sua spontanea presenza alla convocazione del Presidente, come risulta dagli atti.

In riferimento a detto (ex) Dirigente non si comprende appieno il significato della sua presentazione spontanea (in data 23/01/2009) al collaboratore della Procura, accompagnandosi al Presidente, dato che egli aveva cessato di essere tesserato per la Società al termine della stagione 2007/2008.

La C.D., infine, condivide la considerazione fatta in questa sede dal rappresentante della Procura Federale circa la importanza della decisione della Commissione Tesseramenti, che, affermando in via definitiva la apocriefa delle firme, assorbe ogni questione in ordine alla colpevolezza dei soggetti deferiti.

Affermata di conseguenza la fondatezza del deferimento il Collegio esamina la posizione dei tesserati.

Rileva a tal proposito che l'ex dirigente Giacinto Beninati assume nella vicenda una responsabilità più rilevante di quella del Presidente stante il tentativo di cercare di alterare i fatti al fine di fuorviare

la Procura e la C.D. con le sue dichiarazioni spontanee. Tuttavia la C.D., tenendo conto di quanto ha fatto oggetto di patteggiamento nei confronti del Presidente, ritiene equo infliggergli la sanzione della inibizione per mesi due a decorrere da quando riacquisterà lo status di tesserato federale.

Il riconoscimento degli addebiti mossi al tesserato, dirigente all'epoca dei fatti, determina la

accertata violazione dell'art. 4, c. 2, da parte della Società, con conseguente applicazione nei suoi confronti della ammenda di € 100,00 (cento)

Per quanto concerne il calciatore And rea Cerrone la C.D. rileva che il semplice fatto di essere tesserato impone l'obbligo di rispettare e osservare tutte le norme che ne regolano i comportamenti nell'ambito dell'attività federale e ciò indipendentemente dall'età.

Ricorre peraltro da parte del giovane calciatore (quindicenne all'epoca) non già la violazione di una norma di carattere disciplinare nell'ambito agonistico quanto di una disposizione di carattere amministrativo, alla cui osservanza sono tenuti precipuamente i dirigenti delle Società. Di conseguenza la C.D. ritiene di applicare nei suoi confronti una sanzione contenuta, di carattere simbolico ma pur sempre educativo, che determina nella squalifica per una giornata di campionato.

P. Q. M .

la C.D. infligge le seguenti sanzioni :

- al Sig. Beninati Giacinto la **inibizione per mesi due** da scontarsi, ove oggi non tesserato, dal momento del suo reinserimento nei ruoli federali;
- alla società S.S.D. Virtus Asciano **l'ammenda di euro 100 (cento)**;
- al calciatore Cerrone Andrea **la squalifica per una giornata** di campionato da scontarsi nella stagione calcistica 2009/2010.

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

CHIUSURA ESTIVA UFFICI DELLA D.P.

Si avvisano tutti gli utenti che gli uffici della D.P. resteranno chiusi per il periodo dal **10 al 21 agosto 2009 compreso**. Sarà comunque garantita una presenza di un addetto per eventuali necessità improrogabili nei giorni di martedì e giovedì dalle ore **15,30** alle **18,00**. Gli uffici della D.P. riapriranno regolarmente da lunedì 24 agosto 2009.

Per le SOCIETA'

Si comunica che il termine di scadenza delle domande per l'iscrizione ai campionati provinciali, **ALLIEVI, ALLIEVI fascia B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI fascia B** è stato posticipato al giorno **21 agosto 2008 (ore 19,00)**.

=====
Avvisiamo gli utenti che il prossimo Comunicato Ufficiale uscirà **giovedì 27 agosto 2009**.

5a Attività di Base

ISCRIZIONE AI TORNEI s.s. 2009-10

In allegato pubblichiamo il modulo per l'iscrizione ai Tornei, Esordienti e Pulcini per la s.s. 2009-10. (**Scadenza 7 settembre 2009**)

5b Attività Scolastica

Nessuna comunicazione

6.Risultati Gare

Nessuna comunicazione

7.Giustizia Sportiva

Nessuna comunicazione

8.Errata Corrige

Nessuna comunicazione

9.Calendari Gare

Nessuna comunicazione

10.Allegati

- 1- Modulo iscrizione Tornei Attività di Base.
- 2- C.U. N. 39/A del 3/8/2009 della F.I.G.C. relativo al parametro del premio di preparazione
- 3- C.U. N. 41/A del 5/8/2009 della F.I.G.C. relativo alla abbreviazione dei termini procedurali gare di Coppa Regione e Coppa Provincia
- 4- C.U. N. 42/A del 5/8/2009 della F.I.G.C. relativo alla abbreviazione dei termini procedurali della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti

Publicato in Siena ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Siena il 6 agosto 2009.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI

IL DELEGATO
Maurizio MADIONI



F.I.G.C. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
ISCRIZIONE TORNEI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010
SETTORE ATTIVITA' DI BASE

Il Presidente della Società _____

Indirizzo Sede Sociale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Tel.Sede _____ Orario Sede _____

Colori Sociali _____ Colori di riserva _____

Indirizzo Corrispondenza _____

Fa richiesta di iscrizione al Torneo sotto indicato :

	ESORDIENTI 2°Anno 11c11	1997
	ESORDIENTI 1°Anno 9c9	1998
	PULCINI 3° Anno 7c7	1999
	PULCINI 2° Anno 6c6	2000
	PULCINI 1° Anno 5c5	2001

Denominazione campo di gioco _____

Indirizzo Sede campo di gioco _____ Loc. _____

Telefono campo di gioco _____

IL Presidente della Società' (timbro e firma)

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 7 SETTEMBRE 2009

RECAPITO TELEFONICO DIRIGENTI E TECNICI FACILMENTE REPERIBILI

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel.Cell. _____

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel.Cell. _____

Nominativo _____ Qualifica _____ Tel.Cell. _____

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

nel chiedere l'iscrizione ai sopra indicati campionati provinciali, dichiara ed assume :

- **Di essere a conoscenza e pertanto di accettare pienamente tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'attività del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C.**

Distinti saluti

Il Presidente della Società (Timbro e firma)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2008/2009 è stato di € 497,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 è stato dello 0,4%;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2009 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di **€ 499,00**.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
 - ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
 - visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
- d e l i b e r a

• che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro

mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2009/2010

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2009/2010;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete